

Ecc.mo Tribunale civile di Genova

CONTRORICORSO

della Prof. Marta Vincenzi, residente in Genova, via Negrotto P. Cambiaso n.93, assistita e rappresentata in virtù di mandato a margine del presente atto dagli Avv. Prof. Lorenzo Acquarone, Roberta Acquarone ed Arturo Flick, presso lo studio dell'ultimo di essi elettivamente domiciliata in Genova, Via Fieschi n.1/8,

nel ricorso ex art. 70 D. lgs. 267/2000

proposto dai Signori Christian Abbondanza e Simonetta Castiglioni, nella dichiarata qualità, rispettivamente, di Presidente e Vice Presidente dell'Associazione "Casa della Legalità e della Cultura - O.n.l.u.s.-Sicurezza sociale"

per l'accertamento

di presunte cause di incompatibilità alla carica di Sindaco e per la conseguente dichiarazione di decadenza.

\* \* \*

1) La Prof. Marta Vincenzi è stata eletta Sindaco del Comune di Genova nella consultazione elettorale svoltasi il 27-28 maggio 2007.

Prima che il Consiglio comunale venisse convocato per la convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri, i Signori Christian Abbondanza e Simonetta Castiglioni hanno adito il Tribunale di Genova per veder accertata l'incompatibilità della Prof. Vincenzi a ricoprire la carica

COPIA  
UFFICIO

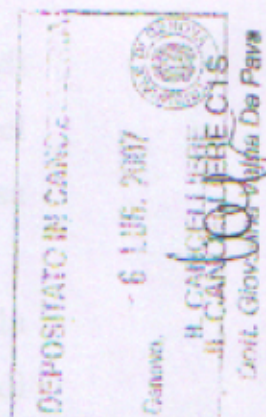
MANDATO SPECIALE  
DELEGA

Io sottoscritta Marta Vincenzi delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio anche disgiuntamente gli Avv. Prof. Lorenzo Acquarone, Roberta Acquarone ed Arturo Flick conferendo loro ogni facoltà di legge. Eleggo domicilio speciale presso lo studio dell'ultimo di essi in Genova, Via Fieschi 1/8.

*Marta Vincenzi*

Visto: è autentica

*Arturo Flick*





elettiva di Sindaco e così pronunciata la sua decadenza dalla carica.

In particolare, infatti, con il predetto ricorso, presentato in ossequio alle norme del T.U. sull'ordinamento degli enti locali (e più specificatamente ai sensi degli artt. 63-70 di tale corpo normativo), si chiede *"di procedere urgentemente alla verifica se le società IGM ENGINEERING IMPIANTI srl (dei congiunti di Marta Vincenzi) ed i CONSORZI RETE E FASTIGI da questa partecipati, abbiano tutt'ora in corso concessioni, affidamenti d'incarico o consulenza e/o partecipazioni a gare del Comune di Genova, delle società da questo controllate e/o partecipate, al fine di accertare le cause di incompatibilità sancite dalla legge per Marta Vincenzi e, in conclusione, procedere alla proclamazione di decadenza della stessa dalla carica di Sindaco di Genova, come previsto dal T.U. in vigore, approvato con d.l. 267/2000.*

2) Con decreto 15 giugno 2007 il Presidente del Tribunale di Genova ha fissato per la discussione della causa l'udienza del 25 settembre 2007, nominando giudice relatore la dott.ssa Franca Maganza.

Il ricorso ed il predetto decreto sono stati quindi notificati alla Prof. Vincenzi, sia presso la Casa comunale del Comune di Genova (con notifica a mani risalente al 22 giugno 2007), sia ai sensi dell'art. 140 c.p.c., presso la sua residenza.



La copia del ricorso è stata quindi depositata in cancelleria il 2 luglio 2007, unitamente ad una memoria defensionale ed al deposito dei documenti del processo.

3) Con il presente atto, pertanto, la Prof. Vincenzi si costituisce in giudizio e chiede che il ricorso predetto sia dichiarato inammissibile, irricevibile e/o comunque infondato nel merito e che pertanto sia respinto, con vittoria di spese ed onorari del giudizio per le seguenti ragioni di

### DIRITTO

#### 1) Irricevibilità. Carenza di legittimazione attiva a ricorrere.

Il ricorso deve essere innanzitutto dichiarato irricevibile perché proposto da soggetti privi di legittimazione attiva.

L'art. 70 del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che la decadenza dalla carica di Sindaco può essere promossa *"da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse"*.

Il ricorso è irricevibile posto che la Casa della Legalità e della cultura:

- a) non è cittadino elettore del Comune;
- b) non ha (e comunque non ha dimostrato) alcun interesse **personale, concreto ed attuale** a chiedere l'accertamento delle pretese cause di incompatibilità.

Quanto al punto a) va segnalato che l'ordinamento vigente non prevede (e conseguentemente non ammette), salvo casi eccezionali previsti dalla legge, un'azione popolare che si risolva in un controllo generalizzato sulla Pubblica Amministrazione.



Il giudizio elettorale rappresenta una delle predette eccezioni ma anche in tale caso il Legislatore ha attribuito il potere d'azione soltanto ai **cittadini elettori** ovvero a quei cittadini concretamente iscritti nelle liste di quel determinato ente al quale le operazioni elettorali vengono imputate. Di tale qualità infatti deve essere data prova, a pena di inammissibilità del ricorso, attraverso il deposito del certificato elettorale.

Poiché il presente ricorso è stato espressamente promosso dai Signori Abbondanza e Castiglioni, nella dichiarata qualità rispettivamente di Presidente e Vice Presidente della Associazione Casa della Libertà e della Cultura -O.N.L.U.S.- Sicurezza sociale, il ricorso risulta irricevibile, non essendo tale Associazione legittimata a far valere interessi generali o collettivi al corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Né a sanare la dedotta irricevibilità vale la memoria depositata il 2 luglio 2007, nella quale i Signori Christian Abbondanza e Simonetta Castiglioni dichiarano di agire anche in proprio, in quanto, come è di intuitiva evidenza, in sede di memoria non può essere modificato nella parte attinente alla legittimazione attiva il ricorso introduttivo, che, nel caso di specie, è stato proposto unicamente dall'Associazione "Casa della Legalità e della Cultura -Onlus".

In ogni caso, nell'ipotesi in cui, come non è, il ricorso dovesse intendersi proposto dal Signor Abbondanza e dalla Signora Castiglioni nella qualità di cittadini elettori, il gravame non sarebbe



comunque ricevibile, non avendo essi prodotto, nell'assegnato termine perentorio di 10 giorni dalla notifica del ricorso, il certificato elettorale comprovante la legittimazione attiva.

Al proposito la giurisprudenza amministrativa è chiara nell'affermare che *"il termine di 10 giorni dalla notifica del ricorso ex art. 83 del D.P.R. 570/1960 (richiamato dall'art. 70 del D.Lgs. 267/2000 n.d.r.) per il deposito del certificato elettorale, ha carattere perentorio e la prova assume connotati diversi secondo che si tratti di cittadino elettore, nel qual caso è necessario depositare il certificato elettorale che non ammette equipollenti, ovvero di candidato, nel qual caso la legittimazione può essere attestata dalla semplice iscrizione nelle liste dei partecipanti alla competizione ovvero in qualsivoglia documento idoneo a comprovare tale requisito"* (T.A.R. Salerno, Sez. I, 6 novembre 2006, n. 1950. Sul punto cfr. anche TAR Lazio, Roma Sez. II, 9 febbraio 2002, n. 889, T.A.R. Molise, Campobasso, 5 ottobre 1995, n. 220, Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 1991, n. 1295, Cons. Stato, Sez. V, 1 febbraio 1990, n. 85).

Quanto al punto b) è principio consolidato, invece, che nell'ipotesi in cui il ricorrente non agisca in qualità di semplice elettore (azione popolare), deve vantare un interesse qualificato alla correzione del risultato elettorale.

In ossequio al principio del rito civile secondo il quale *"per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse"* (art. 100 cod. proc. civ. ), chi agisce in giudizio



deve vantare un interesse personale, attuale e concreto (con riguardo al contenzioso elettorale cfr. TAR Puglia, Bari, 16 aprile 1983, n. 233, TAR Toscana, Sez. II, 29 ottobre 1990, n. 549).

Poichè la Casa della Legalità non ha dimostrato (non potendolo fare) alcun interesse diretto alla decadenza dalla carica elettorale della Prof. Vincenzi, e poichè, come ha chiarito la giurisprudenza, le associazioni, allo stato attuale, non sono legittimate *"ad agire a difesa dell'ordinamento violato, ma solo a presidio di situazioni soggettive concretamente e direttamente incise dalle violazioni del diritto"* (Cons. Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2007, n.416) il ricorso risulta anche sotto questo profilo irricevibile.

2) Inammissibilità per carenza di presupposto processuale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 70 D.Lgs. 267/2000 in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 41 D. Lgs. 267/2000.

Il ricorso è comunque anche inammissibile per essere stato proposto prima della convalida dell'elezione del Sindaco e dei Consiglieri.

Questa difesa non ignora che il presente giudizio non è un giudizio impugnatorio bensì un giudizio di accertamento e di tutela delle situazioni di diritto soggettivo pubblico all'elettorato passivo.

E' però altresì certa -sulla base di costanti insegnamenti dottrinali e giurisprudenziali- che la deliberazione di convalida degli eletti costituisce **presupposto processuale**



del giudizio elettorale *de quo* (sul punto per tutte cfr. Cass. civ. Sez. I, 23 marzo 2000, n. 3473).

In ossequio al principio degli *interna corporis*, il Legislatore ha voluto che la verifica circa l'assenza di cause ostative all'eleggibilità spetti, innanzitutto, al Consiglio comunale.

L'art. 41 del T.U. dell'ordinamento degli enti locali stabilisce, infatti, che *"nella prima seduta il Consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo 2 del titolo 3, e dichiarare l'ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata nell'art. 69"*.

Solo in un secondo momento, successivamente a tali adempimenti (o qualora il Consiglio, pur tenuto a farlo, non vi abbia provveduto), chi sia in possesso di validi elementi può chiedere il controllo delle condizioni di eleggibilità della elezione di un consigliere o, come nel caso di specie, dello stesso Sindaco.

Vale la pena di segnalare che il sistema dianzi delineato non è mutato con l'entrata in vigore della legge sull'elezione diretta del sindaco né con quella del T.U. sull'ordinamento degli enti locali.

Quanto al primo aspetto, la Suprema Corte di Cassazione ha infatti affermato che *"nel sistema di elezione diretta del*



*Sindaco e del Presidente della provincia adottato dalla L. n. 81 del 1993 (secondo il cui art. 5 la proclamazione degli eletti avviene a conclusione delle operazioni di scrutinio da parte del presidente dell'ufficio elettorale centrale) continua a trovare applicazione, quanto alla materia della ineleggibilità e delle incompatibilità, la precedente normativa di cui alla l. 23 aprile 1981 n. 154 (incentrata sulla delibera di convalida del consiglio comunale), sicchè le cause di incompatibilità (a differenza di quelle di ineleggibilità) possono essere rimosse nei modi e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 l. n. 154 del 1981 citata, e, quindi, successivamente agli scrutini ed alla pubblicazione dei risultati della tornata elettorale, fino alla data della prima seduta del Consiglio comunale. Ne consegue la inammissibilità del ricorso proposto avverso la nomina a sindaco del soggetto eletto a tale carica antecedentemente alla delibera consiliare di convalida all'elezione" (Cass. civ., Sez. I, 25 febbraio 1999, n. 1631).*

Quanto al secondo è ancora la Suprema Corte a chiarire che il principio, affermato in relazione alle citate disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 L. 23 aprile 1981 n. 154, circa i tempi di promozione del giudizio finalizzato all'accertamento della causa di incompatibilità, opera altresì, "con riferimento alla nuova disciplina elettorale di cui al T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le cui disposizioni –segnatamente gli artt. 68, che



*riprende nella sua formulazione letterale l'art. 6 legge n. 154 cit., e l'art. 70, che disciplina l'azione popolare con rinvio all'art. 82 T.U. 16 maggio 1960 n. 570- ripetono il medesimo sistema" (Cass. civ. Sez. I, 10 luglio 2004, n. 12809).*

Per tali motivi il ricorso ora notificato deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto prima della delibera di convalida del Consiglio comunale.

**3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 70 D.Lgs. 267/2000 in relazione alla violazione dell'art. 61, comma 1 bis, D. Lgs. 267/2000. Difetto assoluto di presupposto.**

Il ricorso è comunque infondato nel merito dal momento che non sussiste alcuna causa di incompatibilità che impedisca alla Prof. Marta Vincenzi di ricoprire la carica di Sindaco della città di Genova.

Premesso che se è vero che l'Ing. Bruno Marchese e la figlia Malvina Marchese (rispettivamente marito e figlia della Prof. Vincenzi) sono proprietari di maggioranza della Società di progettazione IGM Engineering Impianti s.r.l. e che tale società fa parte dei CONSORZI RETE e FASTIGI, è altrettanto vero che la predetta Società non ha alcun rapporto negoziale qualificabile come appalto di servizi con l'amministrazione comunale.

La specifica disposizione sulla incompatibilità del Sindaco derivante da rapporti in atto tra l'Amministrazione comunale e eventuali familiari fino al secondo grado, contenuta nell'art.



61, comma 1 bis (e non, come erroneamente affermato in ricorso, nell'art. 63), stabilisce che *"non possono ricoprire la carica di Sindaco o di Presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fin al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore"*.

E' pertanto ai soli eventuali **rapporti negoziali di appalto con il Comune** che deve essere limitato il sindacato di cui all'art. 70 del D.Lgs. 267/2000, considerato che le norme che stabiliscono le cause di incompatibilità (nel caso di specie l'art. 61, comma 1 bis), per il fatto di prevedere limitazioni al diritto di elettorato passivo, vanno necessariamente qualificate come norme di carattere eccezionale e come tali non sono soggette ad interpretazione estensiva, in quanto *"non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati"* (art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale).

In tal senso si è altresì espressa la locale Corte d'Appello, che ha precisato come *"il raffronto tra la fattispecie sub iudice e l'ambito di applicabilità della normativa in tema di ineleggibilità e di incompatibilità esige di essere effettuato alla luce del fondamentale criterio ermeneutico in base al quale (con le parole del giudice delle leggi): la previsione della ineleggibilità è misura che comprime in un suo aspetto essenziale la possibilità che l'ordinamento costituzionale*



*offre al cittadino di concorrere al processo democratico; le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, in base alla regola della necessità e della proporzionalità di tale limitazione; l'eleggibilità costituisce la regola, e l'ineleggibilità rappresenta l'eccezione; le norme che derogano al principio della generalità del diritto elettorale sono di stretta interpretazione e devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse a cui sono preordinate (v. Corte Cost. 6 maggio 1996, n. 141. Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 12 dicembre 2002, n. 17810), e con essa la giurisprudenza di merito (v. App. Napoli 22 maggio 2002, n. 1742). Resta perciò preclusa, in materia, non solo la possibilità dell'applicazione analogica a fattispecie diverse da quelle contemplate dal legislatore, ma anche la interpretazione estensiva se ed in quanto questa si risolva nella creazione di una situazione di ineleggibilità non prevista dal legislatore (al quale solo compete l'esercizio del potere discrezionale di incidere sui diritti soggettivi) (Corte d'Appello di Genova, Sez. I civile, 8 marzo 2005, n. 209).*

Tanto premesso, una volta dichiarato che, allo stato, la società IGM non ha contratti di appalto con il Comune, non resterebbe da effettuare alcuna ulteriore verifica che interessi



rapporti diversi dall'appalto o soggetti distinti dal Comune di Genova.

Solo per scrupolo e per amore di difesa si ricorda, in particolare, che ai fini della presente controversia non esistono, allo stato, rapporti tra la predetta società e la società Sviluppo Genova (nell'interesse della quale l'Ing. Marchese ha svolto nel 2006 un solo incarico, da tempo concluso, che gli era stato commissionato non già dalla predetta Società ma dallo studio Pelle), né con la Società per Azioni Milano Serravalle Milano Tangenziali (di cui si rammenta il Comune di Genova detiene lo 0,001% dell'azionariato), né con l'Autorità portuale di Genova (docc. 1, 2, 3 e 4).

A tale proposito, premesso che detta Autorità costituisce ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, di bilancio e finanziaria (e come tale è ente terzo rispetto al Comune di Genova), si segnala che, a fini meramente cautelari, con lettera 19 giugno 2007 l'Ing. Marchese, proprio in considerazione che il Sindaco è in ogni caso membro di diritto del Comitato portuale, ha comunicato alla predetta Autorità la propria rinuncia all'incarico di collaudatore, di cui al decreto di nomina 8 giugno 2005 n. 655, relativo alla realizzazione di taluni impianti di distribuzione elettrica MITBT delle aree Ponti Ronco e Canepa (doc. 5).

Esula invece dal merito del presente giudizio ogni verifica riguardante presunti rapporti negoziali con "soggetti



*affidatari diretti e/o indiretti di incarichi da parte del Comune (come molteplici società quali ad esempio Impregilo spa, Fisia Impianti spa) e/o con strutture societarie che operano in coordinamento con il Comune come Anas spa Salt p.a.", essendo evidente che la fattispecie di cui all'art. 61 non comprende tali rapporti.*

Capzioso appare dunque il tentativo di ampliare le fattispecie di incompatibilità del Sindaco derivanti da potenziali conflitti di interessi derivanti da attività dei propri congiunti, tassativamente indicate dall'art. 61, comma 1 bis, con quelle, comprensibilmente più ampie, previste dal successivo art. 63 per ipotesi di incompatibilità derivanti da incarichi assunti direttamente dal Sindaco eletto.

In ogni caso, ribadito che allo stato non sussiste alcun rapporto, neppure indiretto, tra i familiari della Prof. Vincenzi ed il Comune di Genova, va sottolineato che nessuna delle fantasiose vicende narrate (ma non dimostrate, non potendo essere attribuita alcuna forza probatoria alla prodotta documentazione, quasi interamente tratta da articoli di giornali o da siti internet!) potrebbe comunque rilevare nella presente controversia, risalendo tutte le predette vicende ad epoche di gran lunga anteriori a quella della candidatura della Prof. Vincenzi a Sindaco della città di Genova e pertanto chiaramente estranee al presente sindacato.

P.Q.M.



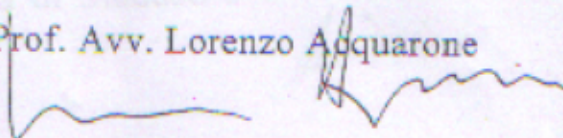
si insiste per la reiezione del ricorso avversario. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.

Si producono, oltre al ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza notificato, i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione Sviluppo Genova S.p.A. del 3 luglio 2007;
- 2) dichiarazione Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A del 3 luglio 2007;
- 3) dichiarazione Autorità Portuale di Genova del 4 luglio 2007;
- 4) dichiarazione IGM Engineering Impianti S.r.l. del 15 giugno 2007;
- 5) lettera Ing. Marchese - Autorità Portuale di Genova del 19 giugno 2007.

Genova, 5 luglio 2007

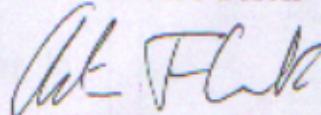
Prof. Avv. Lorenzo Acquarone



Avv. Roberta Acquarone



Avv. Arturo Flick





N. prot. 949 AG/pl

Spett.le  
IGM Engineering Impianti srl  
Via al Ponte Reale, 2  
16123 Genova

Genova, 03 luglio 2007

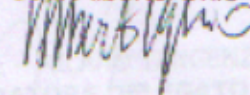
**DICHIARAZIONE**

Il sottoscritto, dott. Alberto Ghio, nella propria qualità di Amministratore Delegato di Sviluppo Genova S.p.A., domiciliato per la carica in via L.A. Muratori 3, Genova – dichiara che la Società IGM Engineering Impianti srl non aveva alla data del 27/28 maggio 2007 né ha avuto successivamente incarichi, affidamenti, concessioni o qualsiasi tipo di rapporto con la scrivente.

In fede

L'Amministratore Delegato

dott. Alberto Ghio





AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Alla c. a. -  
Ing. Marchese Bruno  
IGM Engineering Impianti  
Via al Ponte Reale  
16124 Genova

Genova, 4 luglio 2007

DICHIARAZIONE

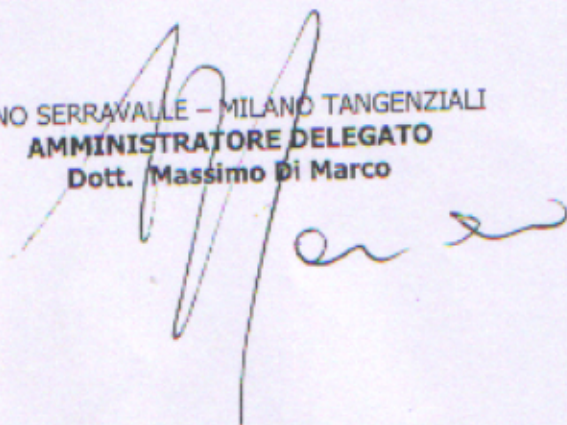
Assago, 3 luglio 2007  
Prot. n. 7863/AD/ES

Il sottoscritto Dott. Massimo Di Marco, nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA, con la presente

DICHIARA

che la società IGM Engineering Impianti, il Consorzio Rete, il Consorzio Fastigi, non hanno in atto e non hanno mai avuto in passato incarichi, affidamenti, concessioni o qualsiasi altro tipo di rapporto con la società Milano Serravalle - Milano Tangenziali SpA.

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI  
AMMINISTRATORE DELEGATO  
Dott. Massimo Di Marco



Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.





AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Genova, 4 luglio 2007

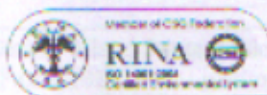
Genova, 4 luglio 2007

## DICHIARAZIONE

A richiesta dell'interessata e per gli usi consentiti dalla Legge si dichiara che la I.G.M. Engineering Impianti Srl con sede in Genova, via al Ponte Reale 2, non ha in atto alcun affidamento, concessione, incarico o qualsiasi altro tipo di rapporto né con l'Autorità Portuale di Genova né con Società dalla stessa controllate.

## Il Segretario Generale

Dott. Eridio Moscatelli









5

Dott. Ing. BRUNO MARCHESE  
Via P. Negrotto Cambiaso, 93  
16159 GENOVA - GE  
Cell. 335-6151209 - Fax 010-252504  
E-mail: bruno.marchese@igm-eng.it

ALLA CORTESIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA  
PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI  
GENOVA  
DOTT. GIOVANNI GIULIO NOVI

Genova, 19 giugno 2007

A mezzo raccomandata a. r.

Oggetto: Rinuncia incarico di collaudatore in corso d'opera Vs. decreto 08.06.2005 n. 655  
relativo a realizzazione impianti di distribuzione elettrica MT/BT delle aree Ponti  
Ronco e Canepa.

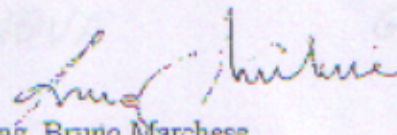
Egregio Presidente,

L'elezione di mia moglie Marta Vincenzi a Sindaco di Genova (e come tale membro del  
Comitato Portuale) mi induce a ritenere opportuno rinunciare, come rinuncio, all'incarico di cui  
in oggetto.

Con la presente è altresì inteso che rinuncio a qualsiasi compenso per le prestazioni a tutt'oggi  
svolte.

Sarà comunque mio personale impegno, al fine di evitare qualsiasi disturbo alle attività di  
collaudo degli impianti in oggetto, restare a totale disposizione del Collaudatore che intenderete  
nominare.

Con i migliori saluti

  
Dott. Ing. Bruno Marchese



Avviso di ricevimento

☒ Raccomandata ☐ Pacca

☐ Assicurata Euro \_\_\_\_\_

Numero 100415490400

Data di spedizione 20/06/07 Dall'ufficio postale di 1187 28104 Sez. 07

Destinatario AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA  
Via DELLA MERCANZIA, 2  
C.A.P. 16123 Località GENOVA (GE)

21/6/07

Firma per esteso del ricevente Data Firma dell'incaricato alla distribuzione Bollo dell'ufficio di distribuzione

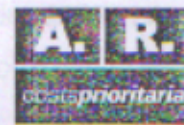
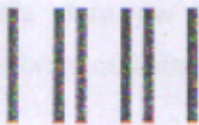
☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:  
- Inviato a un unico destinatario  
- Sollecitazione ritirata



Posteitaliane

Avviso di ricevimento

EDICOM 0000 - MAX. DI 10 - COD. EDICOM 000000 - 0, 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100



MARCHESE BRUNO  
VIA P. NEGROTTI CAMBIASO, 33  
16153 GENOVA GE

